

8

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 1963

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 25 Gennaio 1985;

- considerato che l'INFN, nell'ambito delle proprie attività di formazione e qualificazione professionale di giovani fisici italiani e stranieri, assegna borse di studio per consigliare agli stessi di seguire in Italia e all'estero ricerche scientifiche nei campi di attività dell'INFN;
- ritenuta l'opportunità di regolamentare le suddette attività per meglio precisarle nelle procedure e nelle finalità;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato regolamento che definisce le modalità ed i criteri di assegnazione di borse di studio (Doc. Gen. n. 810/84)
- 2) di trasmettere il predetto documento alle Amministrazioni Vigilanti dell'INFN.

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO, DELLE
BORSE PER LAUREANDI ITALIANI E DELLE BORSE DI RICERCA PER STRANIERI.

* * * * *

ART. 1

L'I.N.F.N. provvede all'avviamento di giovani alle attività di ricerca mediante il conferimento di borse di studio, di borse per laureandi italiani e di borse di ricerca ^{per} stranieri.

TITOLO I°

Delle borse di studio

ART. 2

Le borse di studio hanno lo scopo di dare la possibilità a giovani studiosi e ricercatori di svolgere, presso Istituti o Laboratori italiani ed esteri, studi e ricerche da loro stessi proposti, nei campi istituzionali dell'I.N.F.N..

Sono conferite in seguito a pubblici concorsi per titoli, eventualmente integrati da colloquio.

I bandi stabiliscono la durata e le modalità di rinnovo delle borse, la cui durata complessiva non può essere superiore ai due anni.

ART. 3

Il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'interno e per l'estero, il loro importo, sono determinati annualmen-

mente dal Presidente dell'I.N.F.N., su conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

ART 4

I bandi di concorso sono emanati con atto del Presidente dell'I.N.F.N. e sono pubblicati in sunto sulla Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; copia dei bandi verrà inviata tempestivamente dall' I.N.F.N. ad Università italiane, Istituti superiori, Enti ed organismi scientifici interessati.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito da non più di 5 anni la laurea presso una Università o Istituto di istruzione superiore e siano in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente prescritti dai relativi bandi.

In ogni caso, i candidati devono presentare una dichiarazione con l'indicazione della sede presso la quale desiderano fruire della borsa.

ART. 5

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Presidente dell'I.N.F.N. e sono composte da tre a sette membri designati dal Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N..

Al fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, valutando sia la attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica sia la loro preparazione nel campo specifico degli studi che essi si propongono di compiere.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

ART. 6

La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso.

Le borse che si rendano disponibili per rinuncia dei vincitori, ai sensi del successivo art. 7, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria.

Le borse sono conferite con provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N.

ART. 7

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'I.N.F.N., entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di accettare la borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non danno inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'I.N.F.N., agli studi inerenti alle ricerche in programma.

ART. 8

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, nè con assegni, o sovvenzioni di analoga natura.

Le borse per l'interno non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando, compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni dell'I.N.F.N..

ART. 9

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: la prima anticipata e le successive in seguito a comunicazione del Direttore della Unità Operativa presso la quale la borsa viene utilizzata, se non si sono verificate le condizioni di cui al successivo art. 10. E' tuttavia in facoltà dell'I.N.F.N. di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, qualora la borsa abbia la durata non eccedente i quattro mesi.

ART. 10

L'assegnatario, che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N., dall'ulteriore godimento della borsa.

Il provvedimento di cui al precedente comma viene preso dal Presidente dell'I.N.F.N., su proposta del Direttore della Unità Operativa interessata, udito l'interessato.

ART. 11

Al termine degli studi compiuti nell'Istituto o Laboratorio nazionale od estero, gli assegnatari delle borse devono trasmettere all'I.N.F.N. una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal Direttore della Unità Operativa ove la borsa è utilizzata.

TITOLO II°

Delle borse per laureandi italiani

ART. 12

Allo scopo di favorire l'avviamento alle attività di ricerca scientifica di giovani spiccatamente capaci, l'I.N.F.N. può conferire borse di studio a laureandi italiani.

Il numero e l'importo di tali borse sono fissati anno per anno dal Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N., nell'ambito dello apposito stanziamento di bilancio.

ART. 13

Le borse sono assegnate in base a concorsi nazionali indetti secondo modalità stabilite con disposizione del Presidente dell'I.N.F.N. su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'assegnatario della borsa è tenuto, a pena di decadenza dalla borsa stessa, a svolgere una tesi di laurea, su di un tema preventivamente approvato da un professore ufficiale di Università o Istituto superiore, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dall'I.N.F.N..

La durata delle borse per laureandi italiani è di un anno.

ART. 14

Alle borse di studio per laureandi italiani si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme che regolano le borse di studio dell'I.N.F.N..

TITOLO III°

Delle borse di ricerca per stranieri

ART. 15

Possono essere istituite borse per ricercatori stranieri, da utilizzare presso Unità Operative dell'I.N.F.N..

Il numero e l'importo di tali borse sono fissati, per ciascun anno, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N., nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

ART. 16

Le borse di ricerca per stranieri sono assegnate dal Presidente dell'I.N.F.N., su domanda degli interessati, previo giudizio di apposita Commissione nominata dallo stesso Presidente dell'I.N.F.N., su conforme designazione del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Gli assegnatari delle borse di ricerca per stranieri devono stabilirsi, per l'intero periodo di godimento della borsa, nel luogo ove ha sede l'Unità Operativa presso il quale la borsa deve essere utilizzata.

ART. 18

Alle borse di ricerca per stranieri si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme che regolano le borse di studio dell'I.N.F.N..

TITOLO IV°

Disposizioni generali

ART. 19

Gli assegnatari delle borse previste dal presente Regolamento godono di assicurazione per gli infortuni sul lavoro a carico dell'INFN.

Gli assegnatari che si spostino per motivi inerenti alla loro attività hanno il diritto al trattamento di missione nella misura prevista per gli assistenti del ruolo tecnico-professionale dell'I.N.F.N.